

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (Omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), nella quale rappresenta di aver ricevuto un esposto disciplinare nel 2016 avente ad oggetto illeciti disciplinari, asseritamente posti in essere in un procedimento di affido minori e relativa regolamentazione economica.

Ciò premesso, l'Avv. (omissis) chiede se abbia o meno la facoltà di rappresentare la medesima parte che aveva già assistito nel predetto procedimento, con riferimento al quale aveva ricevuto l'esposto disciplinare, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo tra le medesime parti.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Giulia Cammilletti,

Osserva

l'art. 24, comma 1, del c.d.f. "Conflitto di interessi" stabilisce: "L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente e interferisce con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale".

La presentazione di un **esposto disciplinare** nei confronti di un avvocato, non inficia di per sé la possibilità per detto avvocato di accettare ulteriori incarichi dalla parte assistita, essendo sempre rimessa alla valutazione dell'avvocato la sussistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziale, che ne debba inibire l'accettazione.

Atteso quanto sopra,

Ritiene

che l'Avv. (omissis) debba conformarsi alla citata normativa.

Parole/frasi chiave:

art. 24; conflitto di interessi; esposto disciplinare.